

## INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO ENTI PUBBLICI E LOCALI

Novità legge di bilancio 2025

Dott.ssa Maria Luisa D'ADDIO – Commercialista in Torino

**legge di bilancio 2025** è stata approvata dal Parlamento il **28 dicembre 2024** ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024  
**con il n. 207 del 30 dicembre 2024**

Il bilancio di previsione v`a approvato entro il 31dicembre dell'anno precedente

Il decreto 24 dicembre 2024 ha prorogato il termine del bilancio di **previsione 2025/2027 al 28 febbraio 2025.**

Entro lo stesso termine, i comuni possono deliberare in materia di tributi locali (aliquote/tariffe e regolamenti).

## **Art. 1, commi 105-106: Fondo destinato ai Comuni per contrasto della povertà alimentare a scuola**

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per il contrasto della povertà alimentare a scuola: il fondo è destinato ai Comuni per erogare contributi a favore dei nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con Ministero istruzione e merito e MEF, verranno stabilite le modalità e i criteri di riparto del fondo.

## **Art. 1, commi 117-119: Fondo morosità incolpevole - RIFINANZIAMENTO**

Il comma 117 dispone il rifinanziamento (10 milioni per il 2025 e 20 milioni per il 2026) del Fondo per la morosità incolpevole. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il MIT provvederà con decreto ad individuare i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse che prevedano, pena il definanziamento, l'erogazione entro il 31 luglio di ogni anno. Oltre ai requisiti già stabiliti dalla legge, è necessario che permanga lo stato di bisogno connesso alla perdita totale o a una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare

## **Art. 1, commi 209-212: Supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido**

Dal 2025 l'importo percepito come assegno unico universale, ai fini della richiesta del bonus per gli asili nido, non sarà più incluso nel calcolo dell'ISEE (comma 209).

Viene meno la limitazione all'accesso del bonus asili nido: non è più necessario, infatti, avere un altro figlio di età inferiore ai 10 anni per beneficiare dell'importo massimo del bonus ed inoltre il bonus viene concesso con un ISEE fino a 40 mila euro. Grazie a queste misure i comuni potranno vedere incrementate le loro entrate da compartecipazione degli utenti (comma 210).

Viene incrementata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con un importo di 97 milioni di euro per l'anno 2025, di 131 milioni di euro per l'anno 2026, di 194 milioni di euro per l'anno 2027, di 197 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 (comma 211)

## **Art. 1, commi 213-216: Istituzione fondo per il sostegno alle attività educative**

Il comma 213 istituisce il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali a bambine/i e adolescenti, con una dotazione complessiva di 10,5 mln di euro per il triennio 2025-2027: 3 milioni per il 2025, 3,5 per il 2026 e 4 per il 2027. Il fondo finanzia le iniziative dei Comuni che possono essere svolte, anche attraverso accordi con i Comuni limitrofi e con il coinvolgimento del Terzo Settore, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministero dell'intero e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni, saranno stabilite le corrispondenti modalità attuative.

## **Art. 1, comma 659: sospensione rate dei mutui degli enti terremotati**

Nell'ambito delle disposizioni recanti diversi interventi in materia di calamità ed emergenze (Titolo XII - commi da 644 a 709), il comma 659 prevede anche per il 2025 per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, senza applicazione di sanzioni e interessi; tale intervento proroga di un anno l'efficacia della disciplina inizialmente prevista dall'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del d.l. n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, già oggetto di diversi differimenti, da ultimo per il 2024 ad opera dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024).

## **Art. 1, commi 750, 751 e 752: Addizionale comunale all'imposta sulle redditi delle persone fisiche**

Il comma 750, in seguito all'applicazione a regime dei tre scaglioni di reddito Irpef vigenti nel 2024, ha stabilito che i Comuni possono modificare con propria deliberazione gli scaglioni di reddito e le aliquote dell'addizionale comunale Irpef riferite all'anno 2025 entro il 15 aprile 2025 (COMMA 751), al fine di garantire la coerenza con la disciplina nazionale.

Per il prossimo triennio i Comuni potranno decidere se applicare aliquote differenziate in base a 4 o a 3 scaglioni di reddito.

Qualora gli enti non deliberino nulla entro il termine del 15 aprile, per l'anno 2025, ovvero non provvedano a pubblicare la deliberazione relativa all'aliquota entro il 20 dicembre del medesimo anno di riferimento, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento (COMMA 751)

## Art. 1, commi 759-765: Fondo affidamento minori

Contributo di 100 milioni annui nel triennio 2025-27 di parte corrente a sostegno delle spese dei Comuni per l'affidamento per sentenza di minori e famiglie in condizioni di fragilità. Il contributo viene ripartito annualmente entro il 31 marzo, sulla base di un decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il MEF, previa certificazione della spesa sostenuta l'anno precedente e tenendo conto delle particolari esigenze dei Comuni di minore dimensione demografica, spesso gravati da questi oneri in modo sproporzionato rispetto alla propria capacità finanziaria.

Tali risorse sono destinate ai Comuni che hanno un rapporto superiore al 3% tra le spese sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale.

## Art. 1, commi 753 e 754: Incremento del Fondo di Solidarietà Comunale

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

L' Art.1, commi 753-758 stabilisce un aumento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per 56 milioni incrementati dal 2025 al 2030.

Permette di contenere il “taglio perequativo” subito da quasi 4 mila Comuni delle Regioni a statuto ordinario, a fronte degli incrementi di risorse previsti a favore dei Comuni meno dotati secondo gli attuali criteri perequativi

Al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio di previsione degli enti locali per il corrente esercizio finanziario, alla pagina web

<https://finanzalocale.interno.gov.it> sono visualizzabili, con le consuete modalità, le assegnazioni ente per ente

## **Art. 1, commi 769-771: Fondo per il rafforzamento dei servizi sociali Comuni fino a 3000 abitanti**

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria.

I contributi sono destinati ai Comuni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- popolazione residente, come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;
- variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5 per cento del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;
- classificazione di Comune totalmente montano, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 luglio 1952, n. 991;
- in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La ripartizione del fondo verrà disposta con decreto del Ministro dell'interno in maniera proporzionale alle spese risultanti per la Missione 12 (servizi sociali) nell'ultimo rendiconto approvato dagli enti.

## **Sostegno economico Comuni in dissesto sotto ai 1000 abitanti (Art. 1, commi 775-778)**

Prevista un'anticipazione di 25 milioni di euro annui per il 2025 e 2026, destinata ai Comuni in dissesto finanziario dal 2017 con gestione liquidatoria attiva. L'importo è ripartito pro capite e restituito in massimo 10 anni, con tassi d'interesse basati sui BTP a 5 anni.

## Art. 1, comma 779: incentivi tributari per recupero del maggior gettito

### 1. Definizione di “maggior gettito”

1. È il totale incassato dal recupero tributario attivato dal Comune, oltre il gettito derivante da adempimenti spontanei (es. versamenti IMU e TARI alle scadenze di legge).
2. Include entrate che non si sarebbero ottenute senza attività di recupero.

### 2. Calcolo dell'incentivazione

1. Riferito alle entrate effettivamente incassate (competenza e residui) risultanti dal conto consuntivo approvato.
2. Permette di superare interpretazioni divergenti della Corte dei Conti sul comma 1091 della Legge 145/2018.

## **Art. 1, comma 780: abrogazione del sistema di tesoreria unica mista**

Il comma 780 della Legge di Bilancio 2025 stabilisce, al fine di favorire il rispetto delle nuove regole di governance economica europea, l'abrogazione dell'articolo 7 del Dlgs 279/1997 e dell'articolo 35, comma 8, del DL 1/2012, decretando di fatto la fine della tesoreria mista (che tuttavia è sospesa dal 2012) e l'obbligo di gestione della liquidità degli enti territoriali con il sistema di tesoreria unica

Il regime di tesoreria mista, istituito dall'articolo 7 del D.Lgs. 279/1997, è rimasto in vigore per regioni ed enti locali sino al 24 gennaio 2012, quando l'articolo 35, commi da 8 a 13, del DL 1/12 ne ha sospeso l'efficacia (inizialmente solo fino al 2014) per finalità di tutela dell'unità economica nazionale e coordinamento della finanza pubblica.

Il regime di sospensione è stato poi prorogato con norme successive fino al 2025

**Consolidamento delle giacenze presso la Banca d'Italia:** L'abrogazione determina un consolidamento definitivo della sospensione in vigore dal 2012. Le giacenze, ovvero le somme di denaro disponibili, vengono centralizzate presso la Banca d'Italia, con potenziali ripercussioni sulla gestione dei flussi di cassa.

**Limitazione della capacità di gestione della liquidità:** Con la cessazione della tesoreria mista, si limita la possibilità di programmare, gestire e controllare la liquidità. Ciò può avere un impatto sulle operazioni quotidiane e sulla capacità di finanziare attività correnti.

**Interesse attivo inferiore dalla Banca d'Italia:** La Banca d'Italia offre un tasso di interesse attivo generalmente più basso rispetto a quello previsto dalla precedente convenzione di tesoreria mista. Questo potrebbe ridurre la remunerazione delle risorse detenute, influenzando negativamente il bilancio pubblico.

**Peggioramento delle condizioni della convenzione di tesoreria:** La perdita del patrimonio di liquidità, conseguente all'abrogazione della tesoreria mista, porta a un deterioramento delle condizioni della convenzione di tesoreria. I tesorerieri non possono più contare sulle stesse risorse e condizioni favorevoli, riducendo così l'efficacia della gestione della tesoreria.

## I commi 784-795 della legge di bilancio regolano il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica

e introducono due modifiche fondamentali per i bilanci degli enti locali:

1. Nuova definizione del pareggio di bilancio (comma 785) A partire dal 2025, l'equilibrio di bilancio sarà considerato rispettato solo se il saldo tra entrate e spese di competenza sarà non negativo, tenendo conto: dell'avanzo e del disavanzo di amministrazione, degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, ma escludendo le entrate vincolate e accantonate non utilizzate nell'anno. Questa modifica supera la precedente interpretazione che permetteva una semplice tendenza al miglioramento dell'equilibrio (W2). Ora, invece, il saldo W2 dovrà risultare obbligatoriamente positivo a consuntivo, richiedendo agli enti di monitorare costantemente il proprio bilancio per evitare squilibri finanziari.
2. **Accantonamento obbligatorio alla finanza pubblica (commi 788-789)** Gli enti locali dovranno contribuire alla finanza pubblica accantonando risorse che ridurranno la loro capacità di spesa corrente. Questo accantonamento sarà verificato annualmente dal MEF, che: Entro il 30 giugno di ogni anno controllerà il rispetto dell'equilibrio di bilancio (comma 785) e degli obblighi di accantonamento (comma 789). In caso di inadempienza, gli enti dovranno incrementare il fondo di accantonamento nel bilancio di previsione dell'anno in corso (comma 792).
3. **Sanzioni per mancata trasmissione dei dati (comma 793)** Gli enti locali devono trasmettere alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) i dati di consuntivo o preconsuntivo entro il 31 maggio di ogni anno. Se non rispettano questa scadenza, il loro contributo alla finanza pubblica sarà aumentato del 10%.
4. **Aggiornamento della modulistica per i bilanci (comma 794)** Per adeguarsi alle nuove regole, il Ragioniere Generale dello Stato emanerà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, un decreto per aggiornare gli schemi del rendiconto e del bilancio di previsione, applicabili a partire dal rendiconto 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028.

**Contributo alla Finanza Pubblica (commi 784-795) Nuovo contributo degli enti locali (comma 788)** I comuni, le province e le città metropolitane devono garantire un ulteriore contributo alla finanza pubblica oltre a quelli già esistenti.

Importi previsti:

140 milioni di euro nel 2025

290 milioni di euro annui dal 2026 al 2028 490 milioni di euro nel 2029

Suddivisione:

Comuni: 130 milioni (2025),

260 milioni (2026-2028),

440 milioni (2029)

Province e città metropolitane:

10 milioni (2025),

30 milioni (2026-2028),

50 milioni (2029)

## **Contributi pregressi ancora in vigore**

Spending review informatica (L. 178/2020):

100 milioni di euro per i comuni e 50 milioni per province/città metropolitane (2024-2025).

Contributo L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024):

250 milioni di euro annui (2024-2028), di cui 200 milioni per i comuni e 50 milioni per province/città metropolitane.

Totale contributi per i comuni:

2025: 430 milioni di euro  
2026-2028:

460 milioni di euro  
2029: 440 milioni di euro

## **Modalità di ripartizione e criteri di calcolo**

Il decreto del MEF e del Ministero dell'Interno (previsto entro il 31 gennaio 2025) definirà le quote per ciascun ente.

La distribuzione avverrà in base agli impegni di spesa corrente, esclusi alcuni settori specifici (es. servizi sociali, gestione rifiuti, trasferimenti allo Stato).

Esclusioni e modalità di contabilizzazione

Esclusi gli enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario al 1° gennaio 2025.

Dal 2025 al 2029, il contributo sarà registrato come accantonamento di bilancio (missione 20, Programma 3), non versato direttamente allo Stato. Se l'ente ha un avanzo di amministrazione, le risorse accantonate potranno finanziare investimenti. Se l'ente ha un disavanzo, il fondo contribuirà al ripiano del deficit.

## **Art. 1, commi 796-811: riduzione dei contributi statali agli investimenti locali**

La legge di bilancio prevede numerose riduzioni di fondi destinati al finanziamento di investimenti dei comuni, disponendone in alcuni casi la riduzione e in altri l'azzeramento: vengono operati tagli su base pluriennale ad una serie di fondi destinati a singoli filoni specifici di investimento, per un totale complessivo, nel quinquennio 2025-2029, che ammonta a circa 3,2 miliardi di euro.

## **FONDI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI E ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE, SOCIO-SANITARIA ASSISTENZIALE (Art. 1, comma 898)**

La norma istituisce un fondo MEF con:

31,97 milioni per il 2025,

38,7 milioni per il 2026

31,38 milioni per il 2027

destinato a interventi sociali, infrastrutturali e culturali, con criteri definiti da DPCM entro 30 giorni.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE